

**D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (ARTT. 1, 2, 3, 101, 136, 137, 138 E 145)** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>.

**Codice del consumo, a norma dell'[articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229](#).**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.

(2) Nel presente provvedimento ogni riferimento al Ministero o Ministro delle attività produttive deve intendersi riferito al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 20, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221](#).

---

## **Parte I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Titolo I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITA'**

##### **Art. 1.** *Finalità ed oggetto*

1. Nel rispetto della Costituzione ed in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee, nel trattato dell'Unione europea, nella normativa comunitaria con particolare riguardo all'articolo 153 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonché nei trattati internazionali, il presente codice armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti.

---

##### **Art. 2.** *Diritti dei consumatori*

1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a

perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.

2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:

- a) alla tutela della salute;
- b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
- c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
- c-bis) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà <sup>(5)</sup>;
- d) all'educazione al consumo;
- e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali;
- f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
- g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.

---

(5) Lettera inserita dall'[art. 2, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221](#).

---

### **Art. 3. Definizioni**

1. Ai fini del presente codice, ove non diversamente previsto, si intende per <sup>(6)</sup>:

a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta <sup>(7)</sup>;

b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;

c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario <sup>(8)</sup>;

d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'[articolo 103](#), comma 1, lettera d), e nell'[articolo 115](#), comma 2-bis, il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo <sup>(9)</sup>;

e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'[articolo 18](#), comma 1, lettera c), e nell'[articolo 115](#), comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni

ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto <sup>(10)</sup>;

f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.

---

(6) Alinea così modificato dall'[art. 3, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221](#).

(7) Lettera così modificata dall'[art. 3, comma 2, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221](#).

(8) Lettera così modificata dall'[art. 3, comma 3, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221](#).

(9) Lettera così modificata dall'[art. 3, comma 4, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221](#).

(10) Lettera così modificata dall'[art. 3, comma 5, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221](#).

---

## **Titolo V**

### **EROGAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI**

#### **Capo I**

#### **Servizi pubblici**

##### **Art. 101.** *Norma di rinvio*

1. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono i diritti degli utenti dei servizi pubblici attraverso la concreta e corretta attuazione dei principi e dei criteri previsti della normativa vigente in materia.
2. Il rapporto di utenza deve svolgersi nel rispetto di standard di qualità predeterminati e adeguatamente resi pubblici.
3. Agli utenti è garantita, attraverso forme rappresentative, la partecipazione alle procedure di definizione e di valutazione degli standard di qualità previsti dalle leggi.

4. La legge stabilisce per determinati enti erogatori di servizi pubblici l'obbligo di adottare, attraverso specifici meccanismi di attuazione diversificati in relazione ai settori, apposite carte dei servizi.

## **Parte V**

### **ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA**

#### **Titolo I**

##### **LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE**

**Art. 136.** *Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti* <sup>(184)</sup>

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato: «Consiglio». <sup>(183)</sup>

2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero dello sviluppo economico, è composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'[articolo 137](#) e da un rappresentante designato dalla Conferenza di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#) ed è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un suo delegato. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, e dura in carica tre anni. <sup>(183) (185)</sup>

3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresì essere invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché esperti delle materie trattate.

4. E' compito del Consiglio:

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;

c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;

d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;

e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie;

f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali. A tale fine il presidente convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell'Unione europea;

h) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficoltà, impedimenti od ostacoli, relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante l'Ispettorato della funzione pubblica e l'Ufficio per l'attività normativa e amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure.

---

(183) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 5, D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130](#).

(184) Vedi, anche, gli [articoli 8, 9 e 10, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78](#), il comma 3 dell'[art. 30-octies, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141](#) - aggiunto dal comma 1 dell'[art. 1, D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 64](#) - e il comma 2 dell'[art. 46, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5](#).

(185) Per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti (C.N.C.u.) vedi, per il triennio 2012-2015, il [D.P.C.M. 12 luglio 2012](#).

---

**Art. 137.** *Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale* <sup>(187)</sup>

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale. <sup>(186)</sup>

2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un

ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statuari;

c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli [articoli 46](#) e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#);

d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;

f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione. <sup>(186)</sup> <sup>(189)</sup>

3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

4. Il Ministero dello sviluppo economico provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco. <sup>(186)</sup> <sup>(188)</sup>

5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli [articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000](#).

6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui all'[articolo 139](#), comma 2, nonché i relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito presso la stessa Commissione europea. <sup>(186)</sup>

---

(186) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 5, D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130](#).

(187) Vedi, anche, la lettera d) del comma 1 dell'[art. 10-sexies, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2010, n. 25](#).

(188) Per l'aggiornamento dell'elenco delle associazioni dei consumatori e utenti, di cui al presente comma, vedi:

- [l'art. unico, Decreto 2 dicembre 2005](#);
- [l'art. unico, Decreto 27 novembre 2006](#);
- [l'art. unico, Decreto 14 febbraio 2008](#);
- [l'art. unico, Decreto 5 novembre 2008](#);
- [l'art. unico, Decreto 21 dicembre 2009](#);
- [l'art. unico, Decreto 17 dicembre 2010](#);
- [l'art. unico, Decreto 14 dicembre 2011](#);
- [l' art. unico, Decreto 17 dicembre 2012](#);
- [l' art. unico, Decreto 19 dicembre 2013](#);
- [l' art. unico, Decreto 22 dicembre 2014](#);
- [l' art. unico, Decreto 21 dicembre 2015](#);
- [l' art. unico, Decreto 30 novembre 2016](#);
- [l' art. unico, Decreto 15 novembre 2017](#).

(189) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 21 dicembre 2012, n. 260](#).

---

**Art. 138.** *Agevolazioni e contributi* <sup>(190)</sup> <sup>(191)</sup>

1. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla [legge 5 agosto 1981, n. 416](#), e successive modificazioni, in materia di disciplina delle imprese editrici e

provvidenze per l'editoria, sono estesi, con le modalità ed i criteri di graduazione definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, alle attività editoriali delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'[articolo 137](#).

---

(190) Per l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2019, vedi l' [art. 32, comma 1, lett. m\), D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70](#).

(191) Per particolari disposizioni relative ai contributi per l'anno 2009, vedi l'[art. 10-sexies, comma 1, lett. d\), D.L. 30 dicembre 2009, n. 194](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2010, n. 25](#).

---

#### **Art. 145.** *Competenze delle regioni e delle province autonome*

1. Sono fatte salve le disposizioni adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio delle proprie competenze legislative in materia di educazione e informazione del consumatore.